

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0443/Pres.

Allegato

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 16/2001.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione al disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/2001 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore di soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi Enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100%, regola priorità e criteri per il raggiungimento delle finalità di legge, tese a favorire gli interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature nei centri merci polifunzionali siti nel territorio regionale.

Art. 2
(Priorità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 per la concessione dei relativi contributi si applicano le seguenti priorità:

- a) interventi di riconversione degli autoporti confinari in previsione dell'allargamento ad est dell'Unione europea, con particolare riferimento ad iniziative di sviluppo dell'intermodalità e alla creazione di centri-servizi a favore dell'autotrasporto;
- b) altri interventi finalizzati al completamento funzionale e alla messa in sicurezza di opere, impianti e attrezzature dei centri merci polifunzionali siti in altre zone del territorio regionale.

Art. 3
(Criteri)

1. Nel rispetto delle priorità indicate dall'articolo 2, per la concessione dei contributi si applicano i seguenti criteri:

- a) concessione nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano alla priorità indicata al punto a) dell'articolo precedente;
- b) concessione nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondono alle priorità indicate al punto b) dell'articolo precedente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano più interventi potenzialmente beneficiari di contribuzione con la medesima priorità e le risorse disponibili risultassero insufficienti, si procede ad una riduzione proporzionale della percentuale contributiva.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese di realizzazione di immobili quali capannoni, magazzini, depositi, le spese di realizzazione di impianti, opere ed attrezzature ferroviarie, arredamento funzionale di piazzali, comprese le eventuali spese di acquisizione delle relative aree, acquisizione di attrezzature per il sollevamento di containers e casse mobili, attrezzature informatiche quali software, hardware e consulenze informatiche, spese tecniche e generali nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche e l'I.V.A., qualora costituisca un costo che resta a carico del beneficiario.

Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento del contributo vengono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alle domande vanno allegare una relazione illustrativa dell'iniziativa, una planimetria dell'area interessata ed una previsione dettagliata della spesa.

Art. 6
(Prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione e con riferimento alle risorse disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 5 vanno presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7
(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione)

1. La determinazione della spesa ammissibile e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.